



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali
Cancelleria comunale
Casella postale 2120
6501 Bellinzona

T +41 (0) 58 203 10 00
F +41 (0) 58 203 10 20
E-mail: cancelleria@bellinzona.ch

INTERPELLANZA 29/2017 DI LUIGI CALANCA E GIULIO DERAITA INERENTE LA TASSA SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

L'interpellanza si riferisce alla tassa sull'illuminazione pubblica prelevata dalle AMB per conto di 4 Comuni del comprensorio e alle decisioni adottate dal Governo cantonale in relazione ad analoghi regolamenti della Città di Locarno e del Comune di Cadenazzo, dove è stato messo in discussione il principio di causalità della tassa.

Nel merito si ricorda che con la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), entrata in vigore il 1. gennaio 2014, oltre all'introduzione di una tassa per la concessione dell'uso speciale del demanio pubblico (distribuita a Cantone e Comuni in base ai chilometri di strade cantonali e comunali), il Consiglio di Stato e, quindi il Parlamento, introducevano un apposita norma di legge (art. 14a LA-LAEI) stante cui ai Comuni veniva data la possibilità – mediante l'introduzione di una specifica base legale - di fatturare ulteriori prestazioni tramite il gestore di rete.

In pratica era stato considerato che il Comune avrebbe potuto recuperare, attraverso una tassa sull'illuminazione pubblica prelevata dal gestore di rete, i costi derivanti dalle prestazioni di illuminazione pubblica. Alcuni Comuni del comprensorio delle AMB, tra cui la vecchia Città di Bellinzona, Gorduno, Arbedo-Castione e Lumino avevano quindi deciso di introdurre tale possibilità attraverso l'adozione di uno specifico regolamento comunale. Il regolamento del vecchio Comune di Bellinzona è stato approvato dal Consiglio comunale il 22 dicembre 2014 e regolarmente ratificato dall'Autorità cantonale (Consiglio di Stato, Sezione degli enti locali).

Né il regolamento in questione, né le successive Ordinanze di applicazione della Città, né le individuali e concrete decisioni (bollette) di applicazione della tassa relative alla vecchia Bellinzona sono state contestate, né tantomeno impugnate davanti ai Tribunali. Tutte sono regolarmente cresciute in giudicato.

Nel caso in discussione si ritiene pertanto che il principio della legalità sia rispettato.

Va aggiunto, infine, che le decisioni del Consiglio di Stato di accogliere i due ricorsi di Locarno e Cadenazzo sono bensì cresciute in giudicato, ma non hanno mai fatto oggetto di verifica da parte di un'autorità giudiziaria superiore di secondo o terzo livello, né questa facoltà (di sottoporre a verifica superiore) l'ha evidentemente avuta la vecchia Città di Bellinzona.

Alle domande degli interpellanti rispondiamo come segue.

1. Che valutazioni ha potuto trarre il Municipio dalla richiesta avanzata dal Comune di Arbedo-Castione?

Il Municipio di Arbedo-Castione ha chiesto alle AMB di restituire la tassa prelevata agli utenti del comprensorio di Arbedo-Castione. Tassa che spetterebbe al Comune di Arbedo-Castione. In realtà gli importi relativi alla tassa sono già stati incassati dal Comune di Arbedo-Castione che evidentemente ha autonomia e competenza per decidere della destinazione delle proprie risorse.

Richiamata la premessa sulla legalità del prelievo, valutazioni sulla modalità di restituzione della tassa sono in corso.

2. Avendo accertato il Consiglio di Stato l'illegalità di porre a carico del cittadino una tassa per l'illuminazione pubblica, cosa intende fare il Municipio?

Come detto il Municipio ritiene che il prelievo della tassa negli anni 2015, 2016 e 2017 in quei comprensori dove il regolamento comunale o la bolletta dell'energia elettrica non siano stati contestati rispetti il principio della legalità che, ad oggi, a Bellinzona nessuno aveva messo in discussione. Era compito del Municipio applicare la tassa votata. Il Municipio ritiene inoltre che il principio della parità di trattamento non possa venir chiamato in causa. Il 2017 è infatti un anno di transizione dai vecchi al nuovo Comune, con l'applicazione nei comprensori dei vecchi Comuni/nuovi quartieri di disposizioni e normative diverse tra loro in molti ambiti, non da ultimo quello dell'elettricità. Con l'entrante 2018 si rinuncerà su tutto il comprensorio del nuovo Comune al prelievo della tassa. Si segnala comunque ancora che in questi anni il Municipio ha comunque proceduto con ripetute riduzioni delle tasse relative al consumo di energia elettrica.

3. Quanti e quali quartieri della nuova Bellinzona hanno messo a carico nel 2015, 2016 e 2017 i costi dell'illuminazione pubblica a carico del consumatore finale?

Sono i precedenti comuni di Arbedo-Castione, Gorduno, Lumino e Bellinzona.

4. Quanto è stato il ricavo complessivo di questa tassa?

Anno 2015: CHF 559'303 (Bellinzona) e CHF 15'587 (Gorduno)

Anno 2016: CHF 575'877 (Bellinzona) e CHF 16'262 (Gorduno)

5. Per il 2018 questa tassa è prevista nei conti AMB e di riflesso nei conti del Comune?

No, considerando la nascita della nuova Città ed in applicazione del principio della parità di trattamento si è deciso di non più prevedere il prelievo della tassa.

6. La verosimile necessità di rimborsare all'utente finale il controvalore di una tassa incassata senza una valida base legale è già stata considerata nei preventivi?

Come detto si ritiene il prelievo fin qui effettuato rispettoso del principio della legalità.

7. Se sì sotto quale posta contabile, se non come andrebbe a modificare il preventivo?

Il preventivo non necessita modifiche.

Con la presente risposta si ritiene di aver evaso tutti i quesiti posti dagli interpellanti.